

REGOLAMENTO (CE) N. 621/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 1998
che fissa il tasso di conversione della dracma greca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 18 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 600/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che il 14 marzo sono stati adattati i tassi centrali della dracma greca e della sterlina irlandese; che in base alle quotazioni del 16, 17 e 18 marzo si constata un divario monetario significativo per la dracma greca; che, per evitare il rischio di distorsioni di mercato, è pertanto opportuno definire un tasso di conversione della dracma più aderente alla realtà economica;

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁵⁾, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il

fatto generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, in particolare del secondo comma dell'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo della dracma greca è fissato a 343,057.

Il tasso di conversione agricolo della dracma greca prefissato per il periodo dal 16 al 18 marzo 1998 è sostituito da 343,057.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 79 del 17. 3. 1998, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.